

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

SETTORE AMMINISTRATIVO

SCHEMA di CONTRATTO
SCRITTURA PRIVATA DIGITALE

che si stipula, tramite scrittura privata digitale ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico o il R.T.I. o il CONSORZIO....., per la *“progettazione esecutiva oltreché la realizzazione delle opere di Automatizzazione del Terminal Ferroviario di Vado Ligure - Investimento 2.1. - Missione 2- Componente 1 (M2C1) -Filiera Agroalimentare” (P.809)*.

CIG:- **CUP:**

DA UNA PARTE

Nell'anno 2024 in data: si veda marca temporale/protocollo.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, nata a Genova il 27.02.1967, domiciliata per la carica in Genova, via della Mercanzia n. 2 delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione con decreto n. 1522 del 31.12.2021, (OdS n. 1/2022) questo confermato con decreto n. 931 del 22 settembre 2023, del Commissario straordinario, l'Avv. Paolo Piacenza, conferito con decreto n. 217 dell'8 settembre 2023 dal Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in qualità di Legale Rappresentate di questa Autorità, che d'ora innanzi verrà denominata **“Autorità”, “Ente appaltante”, “Ente”** o **“Amministrazione”**.

E DALL'ALTRA

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (oppure L'operatore Economico.....oppure il Consorzio), in persona del Dott....., nato a(XX), il XX, in qualità di Procuratore Speciale della(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese -Ufficio di) con sede Legale in....., munito di idonei poteri conferitigli giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza datato....., con autentica notarile del Dott.iscritto nei ruoli del Distretto Notarile riuniti di ... registrato telematicamente in data....., che si allega al presente atto sotto la lettera **“A”** - che d'ora innanzi verrà denominato, **“R.T.I.”**, **“Operatore Economico”**, **“Consorzio”**, **“Appaltatore”** o **“Parte contraente”**.

PREMESSO

CHE la presente AdSP ha ritenuto di partecipare al bando indetto dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali per l'accesso a contributi atti a sostenere lo sviluppo della logistica agroalimentare, questo con lo scopo di potenziare il Terminal Ferroviario di Vado

Ligure (codice identificativo domanda n.009), che consentirà di incrementare la quota di trasporto ferroviario da e per l'hinterland, ampliando il raggio di competitività del porto e limitando l'impatto dei traffici portuali sulla viabilità locale, regionale e del Nord Italia;

CHE il decreto del MIPAAF (prot. 658834 del 22.12.2022) ha approvato la graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito dell'Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNNR;

CHE con nota protocollo Invitalia n. 207506 del 13 luglio 2023, Invitalia S.p.A. ha trasmesso la relazione tecnica con cui comunica l'esito positivo delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 5, comma 8, dell'Avviso pubblico del 21 ottobre 2022 per il progetto relativo alle opere di potenziamento ed automatizzazione del Parco Ferroviario di Vado Ligure e infrastrutturazione digitale dell'esistente "varco faro";

CHE il decreto direttoriale del MIPAAF del 14 luglio 2023 n. 370539 di protocollo, ha comunicato l'ammissione alle agevolazioni di cui al Decreto e all'Avviso della presente AdSp nonché ha imposto l'obbligo della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo di cui alle prescrizioni previste all'articolo 7 del detto decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Avviso;

CHE con nota assunta al protocollo n. 33082.U del 04.08.2023 la presente AdSp ha provveduto a trasmettere l'atto d'obbligo

sottoscritto al MIPAAF;

CHE il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto conformemente alle Linee Guida del MIMS dall'operatore economico TE.SI.FER SRL, posto a base di gara per appalto integrato, è stato sottoposto, con esito positivo, a verifica (verbale del 28.11.2023) e successiva validazione da parte del RUP, con verbale protocollo n. 51949.I del 30.11.2023 redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della Legge n. 108/2021;

CHE con decreto n. del xx.xx.xxxx, è stato tra l'altro approvato il sopraindicato progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo della progettazione esecutiva pari ad Euro 3.388.654,30, di cui euro 108.118,33 quali costi della progettazione esecutiva, euro 691.706,30 quali costi della manodopera ed euro 169.494,14 quali oneri della sicurezza ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato prestazionale d'appalto, degli elaborati di progetto nonché della documentazione di gara, la presente Autorità esperiva procedura aperta per l'affidamento dell'appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, nelle sedute delinerenti alla valutazione della documentazione amministrativa, come da verbale di gara n.;

CHE a seguito della valutazione posta in essere dalla nominata commissione giudicatrice con decreto n. xx del xx.xx.xxxx, come da ultimo verbale della commissione giudicatrice del

xx.xx.xxxx protocollato al n. xx, relativo alla seconda seduta pubblica svoltasi nella medesima data, veniva individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa presentata da, per aver conseguito il migliore punteggio totale di xx/100 e per aver presentato un ribasso percentuale pari al xx% sull'importo posto a base d'asta della progettazione esecutiva e del xx% sull'importo dei lavori posto a base d'asta;

CHE i costi aziendali dell'appaltatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'importo risultante dal ribasso offerto ammontano ad €

CHE sono state esperite le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli articoli 94, 95, 96,97,98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e che l'operatore economico è risultato in possesso dei detti requisiti;

CHE a seguito della nota di congruità dell'offerta a firma del RUP datata XXXX n. XXXX di protocollo, presente agli atti dell'Amministrazione, veniva formalizzata la proposta di aggiudicazione del al protocollo a firma del Seggio di Gara, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, questa, approvata in aggiudicazione efficace ex articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 come da decreto n° del xx.xx.xxxx ;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1.
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2.
OGGETTO DELL'APPALTO

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente contratto si obbliga ad eseguire la *“progettazione esecutiva oltreché la realizzazione delle opere di Automatizzazione del Terminal Ferroviario di Vado Ligure - Investimento 2.1.- Missione 2- Componente 1 (M2C1) -Filiera Agroalimentare”* **(P.809)**.

in conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto nel seguito in parte allegati:

Documento 1: Capitolato Speciale d'Appalto (che si allega al presente atto sotto la lettera **“B”** previe le vidimazioni di legge);

Documento 2:

Documento 3:

Documento 4:

Il tutto secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile ratione temporis e dalle prescrizioni sottoelencate, ovverosia:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023

ed efficace dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'art. 229 del predetto D.Lgs. n. 36/2023 che ha abrogato, quindi, il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (art. 226, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023);

- b) il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e le altre normative, nessuna esclusa, emanate ed emanande in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia previdenziale, assistenziale e retributiva;
- c) la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- d) la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Decreto Semplificazioni bis);
- e) il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

- f) il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, oltre l'ulteriore normativa in materia ambientale in quanto compatibile ed applicabile a quanto forma oggetto del Contratto;
- g) la normativa in materia antimafia e in particolare, il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- h) il DM 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- i) le disposizioni del Codice civile in quanto applicabili al presente Contratto;
- j) la legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) decreto 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";
- l) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale;
- m) le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, in relazione ad

autorizzazioni e/o permessi in capo all'appaltatore, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente contratto, con riferimento a quanto vigente e conoscibile al momento della formulazione dell'offerta, restando fin d'ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell'appaltatore, quest'ultimo non può vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell'Autorità, avendo di ciò già tenuto conto nel formulare l'offerta;

- n) le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto;

L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione dei documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui si allegano solo in parte.

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

- a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria;

- a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;
- a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a scarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto

richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione; Si dà atto dell'obbligo dell'indicazione da parte dell'operatore economico del conto dedicato, ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 3.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro di cui:

- euro quale corrispettivo della progettazione esecutiva;
- euroquale corrispettivo dell'esecuzione dei lavori;
- euroquali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta;
- euro.....quali costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- euro quali oneri della sicurezza aziendale,

questo risultante dall'importo a base d'appalto di euro 3.388.654,30 comprensivo degli oneri della sicurezza speciale e del costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, importo depurato dal ribasso percentuale del%.

La somma di euro/... verrà corrisposta, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto dettagliato all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, con contabilizzazione bimestrale al giorno 30.

Il pagamento dei corrispettivi dei lavori verrà effettuato a favore dell'Operatore Economico XXX .

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, è prevista - ove richiesta e per prestazione - in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% (con eventuale facoltà di estensione

sino al 30%) sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero solo dopo la contrattualizzazione e all'effettivo inizio delle prestazioni.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo saranno emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 4.

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ED OBBLIGHI/SOSPENSIONI

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come prescritto all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la progettazione, il Responsabile del Progetto, dopo la stipula del contratto disporrà, con ordine di servizio, l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo secondo le modalità dettagliate in capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio di progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto nel CSA ed ai contenuti tecnici metodologici proposti in sede di Offerta tecnica, ivi compresi gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti, senza aggravio di ulteriori oneri per l'Autorità rispetto al prezzo offerto.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli aspetti riguardanti la fase di progettazione, di verifica preventiva, di validazione e di approvazione si rimanda a quanto previsto nel CSA.

Nel caso in cui il progetto esecutivo redatto non venga verificato positivamente oppure non venga validato, il Contratto viene risolto per inadempimento dell'appaltatore ed in tal caso, nulla è dovuto all'appaltatore.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'Autorità di Sistema ha facoltà di recedere dal Contratto. L'avvio dei lavori avrà inizio a seguito della stipula del

contratto nonché della sua efficacia, previa redazione di apposito verbale di consegna da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque)** giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale.

L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di consegnare d'urgenza le prestazioni nelle more verifica dei requisiti generali, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 120/2020, applicabile *ratione temporis* ai sensi dell'art.8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*".

In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'appaltatore è l'unico responsabile per qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del personale ivi operante, della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche di terzi, conseguenti all'esecuzione dei lavori, salvo che non provi che non siano a lui imputabili. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 17 e sono ammesse nei casi previsti dall'art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice dei contratti, che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, compresa la necessità di provvedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 5. **TERMINI DI ESECUZIONE**

Come dettagliato dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, la durata complessiva dell'appalto di progettazione e lavori è stabilita in **mesi 18** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione della progettazione esecutiva è

fissato in **4** (quattro) **mesi** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile Unico del Progetto. In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso, secondo quanto dettagliato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il tempo utile dei lavori è fissato in **14** (quattordici) **mesi** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come dettagliato nel Capitolato speciale d'Appalto all'art. 12. Le predette penali, verranno iscritte nello stato finale a debito dell'Impresa dal D.L., ferma la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria di esecuzione.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso, secondo quanto dettagliato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico

del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, come dettagliato all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' previsto un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga con anticipo rispetto al termine ivi indicato, questo seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo. Il premio di accelerazione è stabilito nella misura dello 0,6% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo, rispetto ai termini fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 20%. Il premio di accelerazione è erogato nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'opera alla voce imprevisti.

ARTICOLO 6.

OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

Il servizio di progettazione esecutiva viene espletato tramite le figure professionali indicate come facenti parte del "Gruppo di Lavoro" in sede di offerta, i nominativi indicati nell'offerta tecnica sono dunque vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione dell'Autorità, previa verifica del possesso del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

Il personale destinato ai lavori deve essere conforme, per numero, esperienza, formazione e qualità dei profili professionali, a quanto indicato dall'appaltatore nella propria Offerta tecnica e adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con il D.L. anche in relazione a quanto indicato dal programma esecutivo dei lavori.

Ogni variazione delle persone presenti nel cantiere deve essere tempestivamente notificata al RUP e al DL.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazione in Legge n. 108/2021, l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo quanto previsto dalle *"Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC"* pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30.12.2021. Il rispetto di tale obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di verifica.

(Appaltatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 dipendenti e inferiori a 50 dipendenti)

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazione in Legge n. 108/2021, l'operatore è tenuto a consegnare all'Autorità di Sistema Portuale nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da consegnare, in caso di aggiudicazione, all'Autorità di Sistema Portuale, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali successivamente previste e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR o dal PNC.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine per la produzione della relazione di genere viene

applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'ammontare del Contratto.

(Appaltatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 dipendenti e inferiori a 50 dipendenti)

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 31.05.2021 n. 77, in caso di aggiudicazione, l'appaltatore è tenuto a consegnare all'Autorità di Sistema Portuale, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, che dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali sopra previste.

ARTICOLO 7.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato speciale d'Appalto, si applica quanto previsto agli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nello specifico nelle modalità di seguito indicata.

La Stazione Appaltante dovrà provvedere alle richieste di revisioni prezzi poste in essere dall'appaltatore, previa valutazione della conformità delle condizioni di ammissibilità in merito agli elementi di seguito elencati:

1. conformità formale e sostanziale delle richieste di revisione poste in essere;

2. analisi dei costi e della revisione prezzi richiesta, congruità e conformità con i prezziari e di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
3. coerenza normativa della procedura.

La revisione dovrà essere adottata con idoneo e motivato provvedimento amministrativo a valle dell'istruttoria sopra definita e solo allorchè la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente.

L'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Si specifica, inoltre, che non verranno compensati i lavori eseguiti senza rispettare i termini indicati nel relativo cronoprogramma. Sono esclusi dalla compensazione i lavori oggetto di contabilizzazione nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Resta inteso che l'Autorità provvederà in autonomia al riconoscimento degli extracosti per quanto accantonato nell'ambito del pertinente quadro economico.

Si dà atto che i prezzi posti a base d'asta del presente appalto sono conformi alle prescrizioni dell'art. 26, comma 2 e 3 del decreto aiuti e che si applicherà laddove necessario il meccanismo previsto al netto di quanto già previsto con la clausola sopra riportata.

In particolare, nel caso di lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale sarà cura della direzione lavori procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato da documentare adeguatamente (Parere MIMS n. 1330/2022).

Resta inteso che l'Autorità provvederà in autonomia al riconoscimento degli extracosti per quanto accantonato nell'ambito del pertinente quadro economico.

In forza alle disposizioni del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in Legge n. 79/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", viene previsto all'art. 7, commi 2 ter e quater, quanto segue: "Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali."

ARTICOLO 8.

CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla

rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Al fine di riportare ad equilibrio il contratto, il RUP accerterà:

1. la conformità formale e sostanziale delle richieste di riequilibrio poste in essere;
2. la ricorrenza di circostanze straordinarie e imprevedibili;
3. coerenza normativa della procedura.

Il riequilibrio dovrà essere autorizzato con idoneo e motivato provvedimento amministrativo a valle dell'istruttoria sopra definita.

ARTICOLO 9. FASE ESECUTIVA

Per quanto attiene la fase esecutiva del presente appalto, la stessa viene normata da quanto previsto all'allegato II.14 al

D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei Lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, oltre alle disposizioni impartite dal RUP e dall'Ufficio DL.

ARTICOLO 10.
OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato agli artt. 2 e 6 del presente contratto:

1) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'impresa, inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata.

L'appaltatore è consapevole che i requisiti di partecipazione e le qualificazioni richieste in fase di gara debbono essere possedute non solo alla data di presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico, infine, si impegna a realizzare l'intervento in oggetto nel rispetto delle esigenze dei diversi

soggetti coinvolti nell'ambito delle aree della Darsena, come meglio disciplinato dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO/RECESSO/RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

La cessione del credito è regolata all'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, Capo I – Sezione I, e deve essere notificato ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 10, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento, ivi compresa l'impossibilità di verificare/approvare la progettazione esecutiva;
- b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

- e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
- f) cessione, anche parziale, del contratto;
- g) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti ai requisiti;
- h) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159/2011, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 12.

SUBAPPALTO/SUBCONTRATTO

L'appaltatore conformemente alle dichiarazioni previste nella documentazione di gara (non intende affidare l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto) oppure

Intende affidare le prestazioni che ha indicato a tale scopo in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 119 del codice.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto, le lavorazioni riconducibili alle due categorie suddette (OS29 e OG1), qualora oggetto di subappalto come e per i sensi dell'articolo 119 del Codice nonché nel rispetto delle condizioni imposte dal già citato art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità di Sistema Portuale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte del subappaltatore di tali obblighi.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; conseguentemente l'Autorità di Sistema potrà agire in via diretta anche nei confronti del subappaltatore per far valere eventuali vizi o difformità a lui addebitabili.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne

l'Autorità di Sistema Portuale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità di Sistema Portuale inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale; in tal caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della stessa, né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità di Sistema Portuale può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, l'Autorità di Sistema Portuale revoca, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

La presente Stazione appaltante in tema di subappalti e subcontratti applicherà, oltre quanto previsto dalla normativa di settore, anche quanto prescritto dal protocollo di Legalità dalla stessa adottato.

Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante avviene nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del Codice dei Contratti ed anche in caso di inadempimento da

parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13.
CAUZIONE DEFINITIVA/

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI

La cauzione definitiva, che la parte contraente è tenuta a prestare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. sviluppo economico 2022, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, è fissata nella somma di euroed è stata costituita, in forza alle riduzioni di Legge applicabili, nella somma di euroin data....., numero polizza..... rilasciata da.....

Tale polizza è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ed ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, viene svincolato alla data di emissione del Certificato di Collaudo "Finale" provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori, se successiva, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori, purché nulla osti da parte dell'Autorità di Sistema Portuale alla restituzione della stessa a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Autorità ha diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali ivi previste nei casi di risoluzione del

contratto e per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

La copertura assicurativa contro i rischi professionali inerenti alla progettazione viene presentata a mezzo polizza n. in corso di validità per una copertura sino alla concorrenza dell'importo di euro, quietanza di pagamento del

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'operatore economico, inoltre, si impegna a costituire entro dieci giorni dall'inizio dei lavori le polizze di cantiere previste all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'appaltatore.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'appaltatore è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi, in tal caso, l'Autorità di Sistema è autorizzata, previa comunicazione all'appaltatore, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso,

contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di Sistema dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'Autorità di Sistema può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico dell'appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carenze, scorrette o ritardate informative alla compagnia da parte dell'appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell'appaltatore sull'Autorità di Sistema.

Le polizze assicurative non prevedono ipotesi di rischi esclusi e/o casi di inoperatività che siano incompatibili od in insanabile contrasto con l'oggetto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ovvero con le modalità ed i luoghi di esecuzione delle stesse.

Nel caso in cui, a motivato giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, dal contenuto della polizza o delle relative appendici, dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico, l'Autorità di Sistema Portuale ha sempre la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni e/o

modificazioni al contenuto della polizza di assicurazione.

L'appaltatore è tenuto, a richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale, ad apportare alle proprie assicurazioni quelle integrazioni o modifiche che risultassero necessarie per far sì che dette coperture si mantengano idonee rispetto alla natura e tipologia dei lavori da eseguire, e/o alle modalità di esecuzione, per effetto ad esempio di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti.

ARTICOLO 14.

COLLAUDO

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 (sei) mesi dalla data del Certificato di ultimazione lavori e saranno condotte con le modalità fissate dall'articolo suddetto e dall'Allegato II.14 articolo 13 e successivi del Codice, fatti salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno, come e per i sensi del comma 2 dell'articolo 116 medesimo.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato, ove sostenute, in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Autorità di Sistema Portuale prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

I rischi connessi ai lavori e alle opere realizzate sono trasferiti all'Autorità di Sistema Portuale solo a partire, a seguito del

verbale di collaudo dei lavori con esito favorevole, dalla data della verifica di conformità dei servizi, ferme le obbligazioni di garanzia e manutenzione previste a carico dell'appaltatore dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 16.

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE/COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio fiscale presso la Sede Legale dell'Operatore Economico.....

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Si esclude il ricorso ad arbitrato o alla Camera Arbitrale.

Con riferimento alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio con funzioni di assistenza per la risoluzione di controversie o dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del presente Contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegato V.2.

ARTICOLO 17.

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO NEI CASI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE/LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO/RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO/DICHIARAZIONE GIUDIZIALE INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, risoluzione o recesso del contratto e dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Autorità si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri

interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice, al fine di stipulare un nuovo Contratto con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per il Contratto stesso. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

ARTICOLO 19.

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo (allegato I.4 del codice dei contratti), registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore anche gli eventuali costi per il pagamento delle concessioni di permessi demaniali e comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per le licenze temporanee di passi carrabili. Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente atto e ne accettano il loro contenuto.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

L'Operatore Economico
